



movimento per la riforma della magistratura onoraria
www.seiluglio.it

**RIUNIONE PRESSO LA SALA LIVATINO
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Roma, 30 agosto 2018

Egregio Signor Sottosegretario,

La ringraziamo per avere assunto l'onere della delega per la magistratura onoraria e di averci convocati così tempestivamente.

Il Movimento Sei Luglio richiama integralmente la relazione depositata il 18 luglio scorso. Mentre il decreto "Dignità" era all'esame della Camera questa Associazione ha trasmesso alla segreteria del Ministro la bozza di alcuni emendamenti al quel decreto, con richiesta che venissero presentati dal Governo, evidenziando che si trattava di interventi **a costo zero**, ovvero di emendamenti che comporterebbero **un risparmio di spesa**. Alleghiamo la bozza degli emendamenti (**all. 1**) e la lettera di trasmissione (**all. 2**), in cui avevamo anche precisato che tali emendamenti hanno una funzione cautelare a garanzia dell'attuazione delle misure richieste dalla Commissione Europea a conclusione del procedimento EU-Pilot 7779/15/EMPL.

Reiteriamo la richiesta di presentare questi emendamenti, in sede di conversione del decreto legge "Milleproroghe" ovvero in sede di emanazione dell'annunciato decreto "Concretezza". Nell'attesa chiediamo di **abrogare, con decreto ministeriale, il d.m. 22 febbraio 2018** concernente la "Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari".

Abbiamo riletto gli atti parlamentari relativi all'esame del disegno di legge governativo di riforma della magistratura onoraria. Senza tema di essere accusati di retorica scriviamo che cosa ci ha riportato alla memoria la lettura di quegli atti: abbiamo lottato fianco a fianco anche con voi per modificare quel disegno di legge con tutte le forze. **Gli emendamenti presentati da "Movimento 5 Stelle" e "Lega Nord", infatti, recepiscono le bozze trasmesse da questa Associazione, che a loro volta recepiscono alcune modifiche indicate in Senato dai parlamentari che avevano già, concretamente, tentato di cambiare il corso delle cose.**

Alleghiamo alcuni degli emendamenti presentati alla Camera, evidenziando quelli recettivi delle proposte di questa Associazione (**all. 3**). Dopo che, in sede di audizione in Commissione Giustizia della Camera, il rappresentante di questa Associazione fu interrotto dal presidente perché aveva tentato di chiedere l'audizione del presidente del Tribunale di Torino, il dr. Massimo Terzi (che aveva misurato con i numeri l'irrazionalità della riforma in una relazione che abbiamo depositato di nuovo lo scorso 18 luglio), fu proprio il rappresentante di "Lega Nord", on. Nicola Molteni, a intervenire per sostenere la richiesta ed esprimerla compiutamente (a lui fu lasciata la parola). Rinnovando i nostri ringraziamenti all'On. Molteni, chiediamo che, per fare fruttare gli sforzi profusi e l'impegno assunto allora con coscienza, siano presentati gli emendamenti che proponiamo adesso. Nel frattempo la riforma è stata approvata e, conseguentemente, gli emendamenti presentati allora devono essere rivisti. Infatti la nostra richiesta ha un contenuto più ristretto rispetto all'oggetto di quegli emendamenti, all'unico scopo – lo ripetiamo – di iscrivere un'ipoteca a garanzia dell'attuazione delle misure richieste dalla stessa Commissione Europea. Si

tratterà, subito dopo, di individuare le dotazioni finanziarie necessarie. Se saranno approvati gli emendamenti che proponiamo, non deriveranno maggiori spese a cui fare fronte. Ad ogni buon conto richiamiamo, in proposito, l'emendamento n. 8.02 presentato alla Camera dal "Movimento 5 Stelle" al disegno di legge A.C. 3672. Inoltre è arrivato il momento di **utilizzare le risorse che affluiscono al FUG anche grazie all'attività dei magistrati onorari.**

Giova rileggere gli atti parlamentari citati anche per verificare che la proposta di questa Associazione fu condivisa da un fronte trasversale, che si era appassionato ad una battaglia parlamentare di cui aveva compreso l'importanza. Gli emendamenti che proponiamo ora, prevedibilmente, saranno condivisi da un ampio arco parlamentare e saranno l'occasione per dare prova di un atto politico nell'interesse di tutti i cittadini.

Non possiamo non richiamare in modo specifico **il punto sette della relazione depositata da questa Associazione lo scorso 18 luglio**, che riguarda **il contenzioso in corso** promosso da molti magistrati onorari. La preghiamo di rileggere quel paragrafo. **Oggi è presente il collega Giulio Calogero**, tra i giudici onorari che hanno agito per la tutela dei diritti già riconosciuti dalla Commissione Europea. Non chiede l'equiparazione ai magistrati di carriera, ma il riconoscimento del ruolo in cui ha svolto le proprie funzioni ininterrottamente e a tempo pieno per **venti anni**. Nominato il 15 luglio 1998, è in servizio effettivo senza soluzione di continuità, dal 7 settembre 1998 presso il Tribunale Civile di Napoli. Ha retto la Sezione distaccata di Capri per dieci anni, svolgendo le funzioni di giudice del contenzioso, giudice tutelare e giudice dell'esecuzione. Dal 2001 al 2008 ha sopportato il carico del doppio ruolo, svolgendo le funzioni anche presso la Sezione Civile Esecuzioni del Tribunale di Napoli. Come Giudice Tutelare si è occupato di questioni molto delicate (tutele dei minori e interdetti), è stato tra i primi in Italia a emanare provvedimenti relativi alle discipline in materia di amministrazione di sostegno. Si recava personalmente presso il domicilio dei soggetti nei cui confronti venivano richieste le misure di volontaria giurisdizione. Tuttora mantiene la più alta produttività del Tribunale di Napoli nell'emissione di provvedimenti estintivi delle procedure esecutive mobiliari.

Per ringraziarlo lo Stato gli ha riservato il seguente trattamento (reso noto dall'articolo di Gian Antonio Stella già allegato alla relazione che abbiamo depositato lo scorso 18 luglio – **all. 4**). Alla fine del mese di ottobre 2013 gli fu diagnosticato un carcinoma maligno con elevato grado di rischio. Fu sottoposto a intervento chirurgico nel mese di febbraio 2014, ma dal giorno del ricovero, in violazione delle prescrizioni mediche, per non perdere il ruolo, non poté allontanarsi più di 30 giorni dall'ufficio. Riprese il lavoro, cioè, in piena convalescenza. Attualmente è ancora in cura oncologica ormonale e farmacologica e deve sottoporsi mensilmente a controlli e ogni quattro mesi a esami diagnostici. Per ogni giorno in cui si assenta dal lavoro non percepisce alcuna indennità. Così è stato anche lo scorso luglio, quando ha dovuto sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Il carcinoma, Signor Sottosegretario, non è una malattia onoraria.

Abbiamo sintetizzato il *curriculum* di Giulio Calogero (che è molto più ricco,

comprendendo anche incarichi che sono la prova della sua competenza giuridica). Chiudiamo citando il passo di un romanzo, *Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly* (di Nicola Attadio, ed. Laterza, 2018).

«A ridosso di una di queste anse c'è un villaggio nato intorno a un mulino ad acqua, popolato da braccianti che lavorano nei campi di cereali, segale, avena. Il mulino è di proprietà di un facoltoso commerciante, Michael Cochran. La macina è molto redditizia. Ma Mr Cochran non si accontenta di quel successo. Decide di ampliare la sua attività, mettendo su un emporio. E anche questa si rivela subito un'ottima idea. Gli affari vanno a gonfie vele. È ricco e molto stimato, tanto che per alcuni anni sarà eletto **giudice onorario. In realtà lui non sa nulla di diritto, ma il buon senso e il rispetto della comunità sono quanto basta nella Pennsylvania di metà Ottocento per dirimere piccoli diverbi e dare così una mano al giudice della Contea**».

Si tratta di un romanzo (biografico), ma spiega meglio di qualunque articolo di settore che cosa sia un giudice onorario.

Signor Sottosegretario, Giulio Calogero, invece, nel 2001 si è dovuto cancellare dall'Ordine degli Avvocati, perché il lavoro richiesto per svolgere con onore e l'impegno necessario le funzioni di giudice a Capri e a Napoli non gli consentiva più di esercitare la professione di avvocato. Non dà "una mano" a un giudice della Contea (tuttora mantiene la più alta produttività nel Tribunale di Napoli nell'emissione di provvedimenti estintivi delle procedure esecutive mobiliari). Non può permettersi di definire le cause che gli vengono assegnate esclusivamente in base al "buon senso". Non occorre aggiungere che non può non sapere nulla di diritto come il personaggio ottocentesco del romanzo che abbiamo citato.

È nota la regola c.d. delle "diecimila ore", ovvero la teoria scientifica che stabilisce in diecimila ore il tempo di applicazione necessario in ogni attività per raggiungere competenza e professionalità. Calcolando 8 ore al giorno per sei giorni alla settimana (senza contare gli "straordinari"), il collega Calogero ha superato di gran lunga 40 mila ore di lavoro al servizio del Ministero della Giustizia. Tutti coloro che hanno promosso causa di lavoro come Giulio Calogero vantano almeno 10 mila ore di lavoro al servizio dello stesso Ministero. Il precedente Governo si era costituito come parte resistente. Reiteriamo la richiesta a questo Governo di confermare il cambiamento annunciato facendo cessare il contenzioso.

Questa Associazione è a conoscenza del ritardo del completamento delle procedure di trasferimento dei colleghi che ne hanno fatto richiesta in base alla disciplina transitoria introdotta dal CSM (pratica num. 34/VA/2017). Il ritardo è causa di grandi disagi per i colleghi che devono ricongiungersi con i propri familiari. Le chiediamo di porre rimedio. Inoltre la delibera citata del CSM sulle incompatibilità previste dalla riforma della magistratura onoraria non ha avuto applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. La disciplina introdotta dalla riforma, interpretata alla lettera, è inutilmente (e ingiustamente) severa, in quanto prevede incompatibilità tra magistrati onorari che svolgono le medesime funzioni nello stesso ufficio (circostanza ricorrente, come è noto, per i magistrati di ruolo). La

delibera citata apriva spiragli per una interpretazione più razionale, analoga a quella relativa ai magistrati di ruolo, ma, come abbiamo detto, l'applicazione non è stata uniforme. È necessario, invece, disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati della stessa sede, secondo i principi di cui all'articolo 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le chiediamo di porre rimedio a un'inutile sperequazione, con un emendamento che ne preveda l'applicazione a tutti i magistrati in servizio, e di bloccare il trasferimento dei magistrati onorari nei cui confronti è stata operata un'interpretazione letterale dell'art. 5 co. 4 d. lgs. 116/2017.

Infine reiteriamo la richiesta che avevamo formulato al punto 8 della relazione depositata il 18 luglio scorso, prevedendo **una misura di sostegno per i magistrati onorari in servizio a Bari**, che, a causa della sospensione delle udienze per l'inagibilità del Palazzo di Giustizia, per almeno tre mesi sono rimasti senza stipendio.

Rinnoviamo la nostra gratitudine per l'attenzione dimostrata fin qui alla nostra categoria, che determinerà, se seguita dall'approvazione delle misure che abbiamo richiesto, sicuri miglioramenti dell'efficienza ed efficacia dell'amministrazione stessa della giustizia.

Con riguardo

Per il Gruppo di Coordinamento
del Movimento Sei Luglio

Paola Bellone

Giulio Calogero

ALLEGATI

- 1) bozza degli emendamenti;
- 2) lettera di trasmissione alla segreteria del Ministro degli emendamenti sub 1;
- 3) estratto emendamenti Camera DDL 3672;
- 4) articolo di Gian Antonio Stella.

ALLEGATO 1

Si tratta di emendamenti A COSTO ZERO. Anzi, l'emendamento sub A) comporta un risparmio di spesa. Gli emendamenti da A a C sono prioritari. Gli emendamenti D ed E sono utili nella fase di transizione fino al varo della riforma annunciata dal Ministro Bonafede.

EMENDAMENTO A

Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

1. *L'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è abrogato.*
2. *La dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è pari al numero dei medesimi magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.*
3. *Il decreto ministeriale 22 febbraio 2018 concernente la "Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari" è abrogato.*

Commento: Occorre congelare la pianta organica in via cautelare, salvi tutti i provvedimenti che si vorranno adottare dopo, quando saranno stati fatti "i conti", come ha detto il ministro Bonafede il 18 luglio scorso. Se vengono banditi altri concorsi ora, non rimangono risorse per finanziare il riconoscimento della previdenza.

EMENDAMENTO B

Proroga sine die

1. *I magistrati onorari in servizio da almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 che siano confermati nell'ambito della procedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'art. 32, comma 8, a domanda e a norma dell'art. 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei quadrienni successivi.*
2. *In ogni caso l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.*

EMENDAMENTO B/2

Proroga sine die

FORMULAZIONE ALTERNATIVA ALL'EMENDAMENTO PRECEDENTE

*I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 che siano confermati nell'ambito della procedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 **sono** confermati nell'incarico fino al compimento del settantesimo anno di età.*

Commento: l'emendamento "Sine die" è compatibile con qualsiasi formula giuridica di stabilizzazione che si vorrà prevedere. La seconda formulazione è più snella, tenuto conto

della natura transitoria dell'intervento normativo, in vista della disciplina definitiva che il Governo vorrà adottare (incardinamento in ufficio per il processo ovvero permanenza in servizio, ecc..)

EMENDAMENTO C

*All'art. 31 comma 5 decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 dopo le parole « le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo,» aggiungere le seguenti:
«e di cui all'art. 25, commi 3, 4».*

Commento: Si tratta di procrastinare l'iscrizione alla gestione separata INPS dei magistrati onorari non iscritti alla gestione separata INPS. L'emendamento è semplicissimo. Interviene sull'articolo che, con riferimento ai magistrati onorari in servizio alla data in vigore del decreto legislativo 116/2017, differisce l'entrata in vigore di alcune norme. In base all'emendamento si differisce anche la data di entrata in vigore della norma che stabilisce, appunto, l'iscrizione alla gestione separata INPS, come lavoratori autonomi, dei magistrati onorari non iscritti alla Cassa Nazionale Forense.

EMENDAMENTO D

Competenze vice procuratori onorari

*All'articolo 17 del decreto legislativo 13 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 3, dopo la lett. d), aggiungere la seguente:
«e) nei procedimenti civili»*

Commento: si tratta di rimediare a una mera dimenticanza nella stesura del d.lgs. 116/2017, ripristinando la possibilità di delegare i VPO nelle udienze dei procedimenti civili (amministrazione di sostegno, querela per falso, ecc.). Tanto è vero che i GOP in servizio in Tribunale hanno mantenuto la competenza.

EMENDAMENTO E

Retribuzione dei GOP in servizio presso il tribunale

All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, così come modificato dall'art. 3-bis decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

- a) per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, comprensive delle attività di predisposizione e redazione dei provvedimenti – a carattere decisorio e/o ordinatorio – resi in udienza.*

b) per le attività di predisposizione e redazione dei provvedimenti – a carattere decisorio e/o ordinatorio – resi fuori udienza, ivi inclusa la sottesa attività di studio.

2. Al comma 2, lett. a), dopo le parole « alle quali è conferita la delega;», aggiungere le seguenti:

«e ogni attività connessa alle udienze precedente o successiva ad esse;»

3. Al comma 2-ter le parole « di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti:

«diverse dalle udienze, è rilevata, nelle rispettive competenze, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.»

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commento: si tratta di retribuire i GOP in servizio presso il Tribunale per l'attività c.d. "fuori udienza". D'altronde il ministero, rispondendo ai quesiti dei GOP, ha di recente già stabilito che nella durata dell'udienza deve essere compresa la camera di consiglio nel corso della quale il GOP provvede al dispositivo e/o alla motivazione contestuale. Si tratterebbe, perciò, di realizzare lo stesso risultato, ma evita di bloccare personale di cancelleria e avvocati durante le camere di consiglio. La formulazione è la medesima usata a suo tempo per i VPO (quando fu introdotta la norma per i VPO valse la clausola del comma 4).

ALLEGATO 2



Egregio Sig. Ministro,

ringraziandoLa per l'ascolto paziente che ha dato alle *doléances* dei magistrati onorari all'incontro dello scorso 18 luglio, ci permettiamo di scrivere la presente breve lettera cogliendo il Suo invito alla concretezza e a un atteggiamento operativo che guardi al futuro e non al passato.

Confermando, perciò, le proposte che l'Associazione sottoscrittente ha formulato nella relazione depositata nel corso dell'incontro citato, ci permettiamo di trasmetterLe una bozza degli emendamenti **a costo zero** al c.d. decreto dignità, che il Governo o comunque il Relatore di Maggioranza sono ancora in termini per presentare. Essi sono corredati di una relazione puntuale che **dimostra la mancata derivazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Hanno funzione cautelare a garanzia dell'attuazione delle **misure richieste dalla Commissione Europea a conclusione del procedimento EU-Pilot 7779/15/EMPL**. In prospettiva, perciò, tutti gli emendamenti comportano anche un **risparmio di spesa**, perché consentiranno di evitare la condanna dell'Italia da parte della Commissione Europea in fase contenziosa. Alcuni, come si evince dal loro esame, comportano un **risparmio di spesa immediato**.

Come abbiamo già rappresentato essi costituiscono anche un'ipoteca a garanzia della speranza dei magistrati onorari. Non abbiamo ancora diritto alle ferie, ma ci riconosca, almeno, il primo periodo feriale sereno della nostra vita professionale.

Per il resto la nostra unica richiesta, lo ribadiamo, è il varo di una riforma che guardi alla sostanza, nel rispetto delle conclusioni della Commissione Europea più volte richiamate e delle osservazioni formulate dai capi degli uffici nel criticare la disciplina emanata dal Governo uscente, che si è limitato, così, a passare il cerino a chi è subentrato.

Alleghiamo, in aggiunta al dossier depositato il 18 luglio, anche la nota già depositata al Consiglio di Stato nel proc. 464/2017.

Con riguardo

Per il gruppo di coordinamento dell'Associazione "Movimento Sei Luglio"
Paola Bellone

ALLEGATO 3

1. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto.

1. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 17:

alinea, sostituire le parole: lettera r) con le seguenti: lettere r) e r-bis);

dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) in deroga a quanto previsto al numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, nell'ambito delle dotazioni previste.

2. 1. Molteni, Fedriga.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 12. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

9) dell'aver cessato o dell'impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

2. 22. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;

2. 37. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: per un altro quadriennio con le seguenti: per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età.

2. 46. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la seguente: settantesimo.

*** 2. 48.** Molteni, Fedriga.

Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la seguente: settantesimo.

*** 2. 201.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c) e d).

2. 60. Molteni, Fedriga.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 13, sopprimere la lettera l).

2. 70. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 13, lettera l), sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.

2. 73. Molteni, Fedriga.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria e nell'ambito delle dotazioni previste;

n) prevedere, per i magistrati di cui alla lettera m), una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata, nell'ambito delle dotazioni previste, alla medesima data di cui alla lettera m), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

o) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera m), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;

p) prevedere che la facoltà di cui alla lettera m), sia esercitabile entro un mese dalla conferma

di cui al comma 17, lettera a), numero 1).

2. 129. Molteni, Fedriga.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali « giudici di pace delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali « vice procuratori delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

17-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative

dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conformemente ai criteri

stabiliti dalla risoluzione « sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale » del Consiglio superiore della magistratura del 25 gennaio 2012 e dall'articolo 43-bis, comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attività di competenza dei giudici di pace onorari ai sensi del comma 15;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

17-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene al seguente principio e criterio direttivo:

prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

17-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

17-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le garanzie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi e del sistema di garanzie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

**2. 136. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.
Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)**

Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) in deroga a quanto previsto al numero 2), prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, siano confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.

8. 02. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione Governo Rel (M5S) Rel (Misto-AL-P)

ART. 9.

(Invarianza finanziaria).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 4